

CONFINDUSTRIA FORLÌ-CESENA


CONVEGNO “INDUSTRIA 4.0.”

Fiera di Forlì – Sala Europa

**“Le agevolazioni fiscali all’innovazione
e allo sviluppo delle imprese”**

Prof. Filippo Cicognani – Università di Bologna


Forlì, 28 settembre 2017



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

L'idea un piano di incentivi legislativi per potenziare la ricerca e l'innovazione rappresenta uno strumento particolarmente idoneo ad incentivare in modo efficace lo sviluppo economico e produttivo delle imprese.

Nella saturazione che caratterizza la fase terminale dell'era industriale manifatturiera, la ricerca e l'innovazione rappresentano il fattore necessario della trasformazione digitale del mercato e della produzione, ritenuta essenziale per aumentarne le potenzialità.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Nella nuova fase, la catena del valore non risale più alla fase produttiva o alla distribuzione, ma l'inizio è anticipato alla fase preliminare della **ricerca e dello sviluppo**, nella quale l'impresa procede a caratterizzare i propri prodotti in modo innovativo per conquistare (o comunque difendere) la sua posizione di mercato.

La ricerca propedeutica all'innovazione diviene l'infrastruttura qualificante del processo industriale nel mercato globale dell'”Industria 4.0.”



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Si distingue:

Ricerca: fase teorica relativa allo studio ed agli esperimenti in vista di nuove conoscenze e senza utilizzazioni commerciali (incertezza del risultato).

Innovazione: fase applicativa nella quale si sperimentano nuove tecniche e metodi avvalendosi dei risultati della ricerca.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Il quadro normativo della fiscalità promozionale relativa agli incentivi per la ricerca e per lo sviluppo in favore delle imprese è particolarmente variegato.

Diritto Europeo:

- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
- Trattato di Lisbona
- Manuale di Oslo del 2005;
- Comunicazione UE n. 2014/C 398 ("Europa 2020")
- Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/01



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

IL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE):

- **Art. 179:** <<L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca ...
....A tal fine essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità>>.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Art. 180:

Nel perseguire tali obiettivi, l'Unione svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

- a) **attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico** e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università;
- b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico;
- c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico;



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

IL TRATTATO DI LISBONA

Art. 3: L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per **lo sviluppo sostenibile** dell'Europa, basato su una **crescita economica equilibrata** e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. **Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.**



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

La strategia “Europa 2020” (L’”unione dell’Innovazione”)

Le attività di ricerca e sviluppo («R&S») sono i fattori chiave per conseguire gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

A tal fine, la Commissione ha stabilito un obiettivo generale che fissa al 3 % del prodotto interno lordo («PIL») dell’Unione il livello di investimento da realizzare nel settore della R&S entro il 2020.

Segnatamente, per promuovere i progressi in materia di RSI, la strategia Europa 2020 propone l’iniziativa faro «Unione Dell’innovazione» intesa a migliorare le condizioni generali e l’accesso ai finanziamenti per la ricerca e l’innovazione affinché le idee innovative possano tradursi in nuovi prodotti e servizi capaci di generare crescita e occupazione.



La comunicazione “Europa 2020” (COM. 2014/398):

Per la Commissione UE, la politica sugli aiuti di Stato può «dare un contributo attivo e costruttivo agli obiettivi di Europa 2020 stimolando e sostenendo le iniziative riguardanti tecnologie più innovative, più efficienti e più verdi e agevolando parallelamente l’accesso al sostegno pubblico per gli investimenti, al capitale di rischio e ai finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo»

Gli aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione nei settori regolati dal trattato sono compatibili con il Trattato UE.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

IL “MANUALE DI OSLO”

Documento edito nel 2005 dalla Commissione europea insieme all'OECD (*);

L'innovazione costituisce l'obiettivo pratico della **ricerca** ed è espressamente definita come un **obiettivo primario** del mercato unico comunitario in quanto funzionale al raggiungimento di un **adeguato posizionamento** delle imprese rispetto ai livelli di competitività attualmente richiesti;



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

La Comunicazione della Commissione n. 2014/C 198/01 (27.06.2014);


- definisce i 3 ambiti della ricerca che possono utilmente costituire l'oggetto di misure di favore nei confronti delle imprese da parte delle legislazioni nazionali: si tratta dei settori 1) della “**ricerca fondamentale**”, 2) della “**ricerca industriale**” e 3) dello “**sviluppo sperimentale**”.
- Per la Commissione UE le misure fiscali di favore a sostegno della ricerca e dell'innovazione sono ammesse perché non contrastano con il divieto di aiuti di Stato.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

IL DIRITTO ITALIANO

La prima percezione della necessità di utilizzare strumenti normativi, e soprattutto agevolazioni fiscali, per stimolare la crescita economica si ravvisa nei decreti “Sviluppo” (D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012) e “Sviluppo-*bis*” (D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012), che hanno introdotto numerosi provvedimenti per aumentare la competitività e la produttività delle PMI favorendo la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la crescita del sistema economico nazionale.




La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

DIRITTO ITALIANO

La legislazione italiana oggi vigente contiene numerose agevolazioni fiscali di carattere speciale istituite con la dichiarata finalità di incentivare la ricerca scientifica:

- *Patent Box* (Legge 23.12.2014, n. 50)
- Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo (cd. "*bonus ricerca*" L. n. 262/2006 ss.mm.);



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Altre indicazioni normative fiscali mirate alla ricerca e sviluppo delle imprese:

- Principio contabile nazionale OIC n. 24 (v. D. Lgs. 16.8.139)
- Principio contabile internazionale Ias/Ifrs 38
- Agevolazioni fiscali alle “*Start up*” innovative (D.L. n. 179/2012)
- Agevolazioni fiscali alle PMI Innovative (D.L. n. 3/2015, cd. “*Investment Compact*”).
- Regime fiscale dei contratti di rete (D.L. n. 5/2009)
- Aiuto alla crescita Economica (“ACE”, D.L. n. 201/2011)
- Il credito di imposta per investimenti al Sud (D.L. n. 243/2016)
- Taglio aliquote Ires (dal 27,% al 24%)



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

“BONUS RICERCA” (L. 262/2006 ss.mm.)

Credito d'imposta pari al 50% delle spese R&S sostenute dalle imprese e determinato con il metodo incrementale (fino al 2020).

E' concesso anche alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti

Sono agevolate le spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

PATENT BOX (L. n. 50/2014)

Il “Patent box” è un regime opzionale di tassazione che consente di escludere dalla base imponibile, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IRAP, una quota del reddito derivante dall'utilizzo di beni immateriali.

L'agevolazione si pone l'obiettivo di incentivare:

- la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere;
- il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all'estero;
- l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Per usufruire dell'agevolazione occorre svolgere **le attività di ricerca e sviluppo** previste dall'art. 8 del decreto:


- ricerca fondamentale
- ricerca applicata
- design
- ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
- ricerche preventive, test, ricerche di mercato e gli altri studi e interventi
- attività di presentazione, comunicazione e promozione.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

L'agevolazione “Patent Box” consiste **nell'esclusione dal reddito complessivo, sia ai fini IRES che IRAP, del 50% dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei seguenti beni immateriali agevolabili:**

- ✓ software protetto da copyright;
- ✓ brevetti industriali, inclusi i brevetti per invenzione, i brevetti per modello di utilità, nonché le topografie di prodotti a semiconduttori;
- ✓ marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi (registrati o in corso di registrazione);
- ✓ disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
- ✓ informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Il problema dell'assenza di una nozione normativa di "ricerca".

Il diritto non definisce "la ricerca", nemmeno nell'ambito delle imprese.

Alcuni spunti sono forniti solo dalla disciplina del bilancio d'esercizio.

Alcuni spunti si rinvengono nel diritto Europeo anche attraverso azioni di *Soft Law*.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

LE AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE START UP INNOVATIVE (D.L. N. 179/2012)

Start up innovativa: società costituita da meno di 60 mesi che ha per oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Agevolazioni fiscali:

- 1) **Credito d'imposta per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato impiegato in attività di R&S:** 35% del costo aziendale fino ad un max. di € 200.000.
- 2) **Detrazione Irpef (persone fisiche)** del 30%(*) della somma investita nel capitale sociale di una Start up innovativa, nei limiti di un investimento max. di € 1.000.000.
- 3) **Esclusione dal reddito Ires (società)** del 30% della somma investita nel capitale sociale di una start up innovativa, fino ad un max. di € 1.800.000 deducibile per ciascuno periodo d'imposta.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

LE P.M.I. INNOVATIVE (D.L. N. 3/2015)

P.M.I. Innovative: P.M.I. residenti, con bilancio soggetto a revisione legale e non quotate, che presentano almeno due dei seguenti requisiti:

- 1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa.
- 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera;
- 3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Alle P.M.I innovative si applicano gli stessi incentivi all'investimento previsti per le Start up innovative:

- 1) Detrazione Irpef (persone fisiche)** del 30%(*) della somma investita nel capitale sociale di una Start up innovativa, nei limiti di un investimento max. di € 1.000.000.
- 2) Esclusione dal reddito Ires (società)** del 30% della somma investita nel capitale sociale di una start up innovativa, fino ad un max. di € 1.800.000 deducibile per ciascuno periodo d'imposta.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

II CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI AL SUD (ART. 7-QUATER D.L. N. 243/2016)

Credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione».



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (A.C.E.) (ART. 1, D.L. N. 201/2011)

Finalità:

- i) Rilanciare lo sviluppo economico del Paese mediante una riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio;
- ii) Ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra finanziamento con debito e con capitale proprio;
- iii) Rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano.

L' ACE, quindi, incentiva le imprese che:


- trattengono in azienda gli utili conseguiti, anziché distribuirli;
- ricevono nuovi capitali di rischio.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

L'agevolazione consiste in una **deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato** dell'importo corrispondente al rendimento nozionale della **variazione in aumento** del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 con esclusione dell'utile di esercizio;


Il **rendimento nozionale** è calcolato mediante applicazione di un'aliquota (individuata annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze) alle variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica


Secondo le indicazioni della Commissione UE, l'innovazione può essere distinta in tre Profili, pur tutti collegati alla nozione di ricerca.

a) **Ricerca fondamentale:** consiste nei lavori sperimentali o teorici aventi la finalità di acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fatti o fenomeni, senza che siano contemplate utilizzazioni pratiche dirette o usi commerciali di tali ricerche;




La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

b) Ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche finalizzate all'ottenimento di nuove conoscenze da utilizzare per il miglioramento o l'implementazione di nuovi prodotti o nuovi processi o per la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale (ad es. per la validazione di nuove tecnologie);



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

- c) **Sviluppo sperimentale:** è la fase di attuazione delle conoscenze acquisite nella fase della ricerca e destinate all'innovazione di prodotto (per favorire la realizzazione di prototipi e modelli al fine di migliorare in modo diretto la qualità dei prodotti tipici dell'impresa e svilupparne di nuovi) ovvero per l'innovazione di processo (volta al miglioramento delle tecniche di produzione).




La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Quindi, si può distinguere tra:

La fase della ricerca: è quella nella quale si svolge un'indagine originale e pianificata con la finalità (incerta nel risultato) di acquisire un incremento delle conoscenze comunque utili all'attività di impresa (riferibili al prodotto o al processo).


La fase dello sviluppo: riguarda la capacità dell'impresa di implementare o completare il risultato della ricerca per l'utilizzazione o la vendita o comunque per generare benefici economici futuri.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

La prassi amministrativa


Per la prassi amministrativa, rientrano nella “**ricerca**” anche le indagini e le ricerche pianificate in vista dell'acquisizione di nuove conoscenze.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica


Non sono però considerate attività di ricerca e sviluppo:

- le modifiche ordinarie o periodiche:
- le modifiche non significative, apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche sono destinate ad apportare miglioramenti (come ad es. le modifiche stagionali, le modifiche del design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, le diverse utilizzazioni di sistemi già esistenti) (Circolare Agenzia Entrate n. 5/E del 2016).



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Per alcuni settori industriali (ad es. settore del tessile e della moda), la prassi del MISE delimita i limiti delle attività di ricerca in apposite circolari (v. Circ. MISE 16.4.2009, n. 46586).



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

LA RICERCA AI FINI FISCALI: DALLA NOZIONE SOSTANZIALE ALLA NOZIONE “FORMALE”

Per rendere più agevole individuare le attività di ricerca, la legge fiscale la individua in relazione all'insieme delle attività che rispettano gli elementi procedurali previsti dalla normativa fiscale.


In particolare (ad es. disciplina del “Bonus Ricerca”), la legge fiscale richiede che l'attività di ricerca sia oggetto di una ricostruzione analitica da effettuare a cura dell'impresa secondo una procedura definita in base alla disciplina fiscale (ad es. relazione circostanziata con dati ed illustrativa dei risultati).



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Nel quadro delle attività di impresa, il termine “innovazione” può significare:


- a) un nuovo risultato del processo produttivo (ovvero il prodotto, o lo strumento, il servizio nuovo da offrire sul mercato”),
- b) un nuovo processo produttivo (che consiste nella trasformazione di un'idea in un prodotto e/o servizio commercializzabili ovvero in un procedimento innovativo di fabbricazione o di distribuzione per aumentare la produttività risparmiare costi.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

L'innovazione delle imprese concorre dunque in modo determinante a produrre:

- migliore qualità,
- migliore efficienza,
- miglior servizio,
- ridotti termini di risposta,
- funzionalità ed ergonomia più adeguata,
- incremento di sicurezza ed affidabilità.



Le norme di agevolazione tributaria


Il “Piano Nazionale Industria 4.0”: prevede cospicui benefici fiscali per incentivare gli operatori economici ad eseguire gli investimenti tecnologici e necessari per diffondere su larga scala la digitalizzazione dei processi produttivi e le interconnessioni che accrescono la produttività delle imprese rendendole più flessibili, veloci, integrate, sicure, sostenibili ed innovatrici di prodotto.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica


La terza rivoluzione industriale: la tecnologia moltiplica la velocità e consente di processare e gestire le informazioni in modo più rapido.

La quarta rivoluzione industriale: è resa possibile dalla disponibilità di sensori e connessioni a basso costo e consente un impiego sempre più pervasivo di dati e informazioni, di tecnologie computazionali e di analisi dei dati, di nuovi materiali, macchine, componenti e sistemi automatizzati, digitalizzati e connessi (*internet of things and machines*).



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica


N.B.: Le connessioni e l'utilizzo di dati e informazioni consentono nuovi modelli di business, nuovi approcci al mercato e nuove forme di integrazione (Combinazione di tecnologie - Reti).



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Tecnologie 4.0.:

- 1) Disponibilità digitale e analitica dei Big Data:** consente migliori previsioni su produzione e consumi
- 2) Robotica e automazione avanzata:** nuove interazioni uomo-macchina con riduzione di errori, tempi, costi e maggior sicurezza
- 3) Connettività spinta:** l'intera catena del valore è interconnessa attraverso dispositivi e sensoristica intelligente (*internet of things*) utilizzando reti di connessione di nuova generazione.




La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

L'ambito di Industria 4.0. va oltre la singola impresa o il singolo macchinario.

Con la trasformazione in chiave 4.0 è infatti possibile gestire vere e proprie reti che incorporano, integrano e mettono in comunicazione macchinari, impianti e strutture produttive, sistemi di logistica e magazzinaggio, canali di distribuzione.


Attraverso la trasformazione digitale – e con il ricorso a sistemi di produzione cyber-fisici – i siti produttivi sono in grado di reagire più rapidamente, quasi in tempo reale, alle variazioni della domanda, delle specifiche di prodotto, dei flussi di approvvigionamento delle materie prime ottimizzando i processi di trasformazione, riducendo gli errori e i difetti, migliorando il *time to market* e assicurando flessibilità, velocità e precisione.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Non si tratta solo di costruire la “fabbrica intelligente”, ma vengono interconnesse intere catene del valore e filiere produttive, si crea così una forte integrazione delle catene di fornitura e subfornitura.

La quarta rivoluzione può dunque essere premiante per le PMI italiane in termini di migliore posizionamento competitivo e accresciuta integrazione nelle catene internazionali del valore.




La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Il Piano presentato dal Governo italiano a settembre 2016 si compone di due direttrici chiave e altrettante direttrici di accompagnamento.

La prima direttrice chiave (**Investimenti Innovativi**) si pone l'**obiettivo di** incentivare e sostenere:


- a) gli investimenti privati nel rinnovo del “parco macchine” all'interno delle imprese (attraverso la misura del super ammortamento);
- b) gli investimenti a maggior contenuto trasformativo utilizzando le tecnologie digitali e l'utilizzo di una serie di beni strumentali in chiave 4.0 (attraverso la misura dell'iper ammortamento);
- c) la spesa delle nostre imprese in R&S;
- d) la finanza d'impresa a supporto degli investimenti del Piano Industria 4.0.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Le direttrici chiave di “Industria 4.0.”


- 1) Investimenti innovativi:** rinnovo macchinari delle imprese, investimenti digitali, spese in R&S, ecc.
- 2) Creazione di competenze digitali per il mercato del lavoro** nell'intero ciclo formativo universitario
- 3) Realizzazione di adeguate infrastrutture di rete** (ad es.: Piano Banca Ultra Larga).
- 4) Strumenti pubblici di supporto** (ad es. Fondo Centrale di Garanzia, “nuova” Legge Sabatini, ecc.)



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

In tale prospettiva, il “Piano Industria 4.0.” ricorre, tra i vari strumenti di supporto degli obiettivi, alla funzione promozionale delle leggi fiscali.

Mentre la funzione tipica (“fiscale”) della legge fiscale è la disciplina del tributo come strumento per acquisire gettito per finanziare la spesa pubblica (art. 53, Cost.), la legge di agevolazione ha una funzione “extrafiscale”, consistente nello stabilire un trattamento fiscale di favore per determinate attività che corrispondono allo scopo del legislatore, che deve riflettere un valore costituzionale (ad es. art. 41, Cost.)




La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

Il Piano presentato dal Governo italiano a settembre 2016 si compone di due direttrici chiave e altrettante direttrici di accompagnamento.

La prima direttrice chiave (**Investimenti Innovativi**) si pone l'**obiettivo di** incentivare e sostenere:

- a) gli investimenti privati nel rinnovo del “parco macchine” all'interno delle imprese (attraverso la misura del super ammortamento);
- b) gli investimenti a maggior contenuto trasformativo utilizzando le tecnologie digitali e l'utilizzo di una serie di beni strumentali in chiave 4.0 (attraverso la misura dell'iper ammortamento);
- c) la spesa delle nostre imprese in R&S;
- d) la finanza d'impresa a supporto degli investimenti del Piano Industria 4.0.



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

In tale prospettiva, con la legge di bilancio 2017 (*) (L. 232/2016) è stata data attuazione alle prime misure:

- a) la proroga del “**super ammortamento**” (**) (L. n. 208/2015), corrispondente ad una maggiorazione del 40% dell'ammortamento ordinario sugli acquisti di beni strumentali avvenuti entro il 31 dicembre 2017, con consegna entro 30 giugno 2018 (*);
- b) l'introduzione di una maggiorazione del 150% (“**iper ammortamento**”) dell'ammortamento ordinario del costo di acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione ;
- c) l'introduzione di una maggiorazione del 40% sul costo di acquisto beni strumentali immateriali (alcuni software, sistemi IT e attività di *system integration*) per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento;



La fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica

- d) un potenziamento significativo del credito d'imposta alla R&S, con la proroga della misura di un anno (ovvero fino al 2020) e la definizione di un'aliquota unica di agevolazione pari al 50% delle spese incrementalmente ammissibili, l'incremento a 20 milioni di euro del beneficio massimo annuo fruibile per impresa, l'estensione dell'ambito di applicazione della misura ai soggetti residenti che effettuano attività di R&S su commessa di soggetti esteri.

Tali misure si aggiungono

- al taglio delle aliquote IRES dal 27,5% al 24%
- e alle altre misure già esistenti (v. retro slide n. 14ss.).

